



Ordine dei Consulenti del Lavoro
di VENEZIA



Università
Ca' Foscari
Venezia



PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DETENUTE E DEI DETENUTI

(Quadro Operativo)

Tra

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della città metropolitana di Venezia, (d'ora in poi denominata anche Ordine), con sede a Venezia (Ve) Via della montagnola n. 33, Codice Fiscale 90018350273, nella persona del Presidente, Legale rappresentante Dott. Luca Scalabrin (di seguito CPO).

L'Università Ca' Foscari Venezia (d'ora in poi denominata anche Università), con sede legale in Dorsoduro n. 3246 - 30135 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Tiziana Lippiello.

Rio Terà dei Pensieri Soc. Coop. Sociale (d'ora in poi denominata anche Cooperativa), con sede in Via delle Industrie 25/12 a Marghera (Ve) P.Iva 02782010272, rappresentata da Vania Carlot, nella sua qualità di Presidente del C.d.A.

Congiuntamente definiti "Le Parti"

Premesso che

- L'Ordine svolge un ruolo fondamentale nell'orientamento e nell'inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo l'organizzazione e la partecipazione ad eventi dedicati a giovani professionisti/i e a studentesse e studenti. Favorisce inoltre la formazione e lo sviluppo di competenze nell'ambito giuslavoristico, supportando le imprese e le categorie professionali nell'apprendimento e nella condivisione di soluzioni che siano in linea con la normativa vigente in materia di lavoro.
- L'Ordine è in grado di fornire un'assistenza concreta sia in termini di consulenza giuslavoristica che di supporto attivo, per l'individuazione delle migliori opportunità di inserimento lavorativo anche per il tramite della propria Fondazione Consulenti per il Lavoro.
- L'Ordine persegue il proprio scopo anche attraverso attività di carattere formativo e didattico per promuovere la cooperazione con persone, enti e associazioni, attraverso servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati, contribuendo così alla formazione e all'aggiornamento professionale e a promuovere i diritti e le opportunità delle persone che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà.

- L'Università favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.
- L'Università favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento della propria componente studentesca nella società e nel mondo del lavoro.
- L'Università promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
- Rio Terà dei Pensieri è una Cooperativa Sociale nata a Venezia nel 1994 per promuovere attività di formazione e lavoro all'interno delle carceri veneziane, facendo sì che le esigenze di detenuti/e e la disponibilità della società civile si incontrino per creare un nuovo modello di agire nell'ambito dell'esecuzione penale, mettendo in pratica i dettami della Costituzione che prevede e prescrive la funzione rieducativa della pena
- La Cooperativa lavora all'interno di due Istituti Penitenziari di Venezia, la Casa Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore e la Casa di Reclusione per Donne della Giudecca e all'esterno delle carceri, con detenute/i che possono usufruire di misure alternative alla detenzione, come la semilibertà o l'affidamento ai servizi sociali.
- La Cooperativa organizza per detenute/i laboratori artigianali e attività di servizio all'interno del carcere e sul territorio di Venezia per creare opportunità di formazione e lavoro in carcere.
- La Cooperativa investe sulle persone e sulla loro voglia di riscatto, con percorsi di reinserimento lavorativo e inclusione di detenute/i offrendo una seconda opportunità per ricominciare, promuovendo la visione di una società più collaborativa, equa e attenta alle diversità.

Considerato che

- La Costituzione Italiana, all'articolo 27, indica chiaramente quale debba essere il risultato da raggiungere al termine di una condanna penale ovvero il reinserimento sociale della persona che ha terminato di scontare la propria pena. Inoltre, all'art. 34, essa sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- Chi torna alla vita libera e riesce a ritrovare il proprio posto nella società più difficilmente commetterà nuovi reati contribuendo ad abbassare i tassi di recidiva.
- Un processo virtuoso di reinserimento sociale è favorito nei casi in cui questi percorsi (attraverso corsi di formazione, attività lavorative e culturali) vengono avviati durante gli anni trascorsi in carcere.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

L'individuazione delle Parti e le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti siglano un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo comune di favorire la formazione, l'istruzione e la collocazione nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 3 - Obiettivi

- Diffondere la conoscenza dei benefici fiscali e contributivi a disposizione delle imprese che attuano inserimenti lavorativi di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- Favorire il reinserimento lavorativo e sociale di detenute/i, riconoscendo il sistema penitenziario come parte integrante del sistema territoriale, attribuendo al lavoro un ruolo fondamentale per ridurre i rischi di recidiva ed elevando così il livello di sicurezza sociale.
- Favorire l'incontro tra il mondo penitenziario e il mondo delle imprese con attività mirate che si potranno svolgere nel territorio veneziano.
- Individuare progetti di formazione e/o percorsi didattici per le/i detenute/i utili allo sviluppo di conoscenze e competenze da reimpiegare nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro
- Favorire l'apprendimento della lingua italiana fra le/i detenute/i di nazionalità straniera
- Costruire validi e significativi processi orientati al reinserimento delle persone in esecuzione penale con accesso alle opportunità lavorative nel rispetto delle competenze specifiche di ciascun soggetto coinvolto.
- Individuare tutte le occasioni possibili affinché le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari possano mettere alla prova le proprie capacità di esercitare il proprio diritto di cittadinanza con fare partecipe e socialmente costruttivo;
- divulgare il progetto attraverso azioni e canali di comunicazione che le Parti individueranno e concorderanno.

Art. 4– Impegni delle Parti

L'Ordine si impegna a:

- Informare e formare sugli obiettivi del Protocollo d'Intesa le/i consulenti del lavoro e le aziende che operano sul territorio di riferimento affinché possano favorire l'incontro tra la cooperativa sociale e chi offre lavoro.
- Promuovere azioni di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche della legalità, della sicurezza sociale e della civile convivenza, tese a sviluppare una cultura dell'inclusione sociale attraverso l'elemento del lavoro, e a diffondere le potenzialità del lavoro penitenziario.

Individuare e promuovere forme di collaborazione, con particolare riferimento al mondo economico e imprenditoriale.

L'Università si impegna, in raccordo con gli istituti penitenziari, a:

- Individuare iniziative di formazione e/o percorsi didattici da poter erogare a detenute e detenuti;
- Sviluppare attività di mediazione culturale attraverso le competenze specifiche in seno all'Ateneo;
- Sviluppare progetti di insegnamento della lingua italiana a detenute/i di nazionalità straniera.
- La Cooperativa Rio Terà dei Pensieri si impegna a:

- Individuare le persone da accompagnare in un percorso di inserimento lavorativo e garantire il coordinamento con gli istituti penitenziari

- Prevedere e attuare azioni di accompagnamento all'inclusione sociale e alla riacquisizione di competenze di base (capacità relazionali, rispetto delle regole) che favoriscano, nella persona, il riconoscimento della propria utilità sociale.

La realizzazione degli impegni di cui sopra dovrà essere definita tra le Parti di volta in volta tramite specifici Accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'attività

Le/i consulenti del lavoro, per il tramite dell'Ordine, possono rivolgersi alla Cooperativa per acquisire la segnalazione di persone collocabili presso le aziende qualora vi siano posizioni aperte

L'Università si impegna a proporre iniziative di formazione a detenute e detenuti, favorendone l'iscrizione e supportandoli nello svolgimento del percorso.

La Cooperativa si impegna ad accompagnare le persone individuate nei percorsi lavorativi che si svolgeranno all'interno e/o all'esterno dell'ambiente carcerario.

Le Parti potranno sviluppare progetti congiunti e/o partecipare insieme a bandi relativi all'inserimento lavorativo di detenute/i.

Art. 6 – Oneri economici

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna Parte sosterrà eventuali oneri economici relativi alle attività, ai progetti e alle iniziative di propria pertinenza. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per tali attività, iniziative e progetti, rispondendo gli stessi agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 7 – Decorrenza del Protocollo

Il presente Protocollo ha durata annuale a far data dalla sottoscrizione e verrà rinnovato in modo tacito di anno in anno.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento della scadenza

Art. 8 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9 – Risoluzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 10 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel

caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta dell'Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

L'eventuale brevettabilità dei risultati scaturiti dall'attività convenzionale sarà regolata tra le Parti mediante i menzionati Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente accordo.

Art. 11 – Riservatezza delle informazioni

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 4 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

Art. 12 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da qualunque richiesta, pretesa o azione legale che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di queste ultime in conseguenza da atti o omissioni di cui sia responsabile la prima Parte.

Art. 13 – Trattamento dei dati

Le Parti, in qualità di autonomi titolari, sono tenute ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati – REG. UE. 2016/679, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo dei dati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa sopra citata e posta alla base del presente Protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE e cureranno che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità con quanto sopra, ciascuna Parte garantisce che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati dalla stessa designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto ciascuna Parte provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

Art. 14 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università Ca' Foscari Venezia, che provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. n. 170233/2021.

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 16 – Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia

Le Parti dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Art. 17 - Negoziazione specifica

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente accordo dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente accordo e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Venezia, 28 marzo 2025

Letto, confermato e sottoscritto

Per Il C.P.O DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA

Luca Scalabrin

Per UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

Tiziana Lippiello

Per RIO TERA' DEI PENSIERI SOC.COOP. SOCIALE

Vania Carlot